

BOZZA

ORDINANZA N. /2009

Il Direttore della Direzione Aeroportuale di Roma-Fiumicino:

- VISTI gli artt. 692, 718, 1161, 1164 e 1174 C.d.N.;
- VISTO il Nuovo Codice della Strada;
- VISTI la legge n.21/92, il D.Lgs.422/97, la legge n° 58/93 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la legge regionale 30/98 e successive modifiche ed integrazioni
- VISTO il Protocollo di intesa in data 29 marzo 2006 tra il Comune di Roma, il Comune di Fiumicino, la Provincia di Roma, la Direzione Aeroportuale di Roma Fiumicino e la società Aeroporti di Roma per la regolamentazione del servizio taxi e Noleggio con Conducente (N.C.C.) nell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino
- VISTE le ordinanze n° 9/2006, 10/2006,17/2006,19/2006;
- CONSIDERATA l'esigenza, rappresentata dai comuni competenti e dalle organizzazioni sindacali del settore, di una nuova regolamentazione del sistema di accesso per gli autonoleggiatori con conducente dal Parcheggio Polmone alle Aerostazioni;
- VISTO che i lavori di adeguamento strutturali e strumentali come richiesti sono stati posti in essere dalla società Aeroporti di Roma spa nell'area Polmone dedicata agli NCC;
- SENTITI i Comuni di Roma e Fiumicino;
- SENTITI gli Organi di Polizia presenti in aeroporto;
- SENTITA la Società Aeroporti di Roma;

**SENTITE** le rappresentanze delle OO.SS. delle categorie interessate;

**RITENUTO** di dover provvedere alle integrazioni e modifiche dell'ordinanza n. 9/2006 ;

## **ORDINA**

### **ART. 1**

#### **REGOLAMENTO SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE**

Con la presente Ordinanza si regola il servizio di noleggio con conducente nell'ambito territoriale di competenza dell'Aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino.

### **ART. 2**

#### **Licenze e autorizzazioni**

I soggetti e le auto operanti in aeroporto per effettuare il servizio di noleggio con conducente devono essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative e regolamenti in materia: a tal fine le competenti autorità potranno effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli.

### **ART. 3**

#### **3.1. Parcheggio Polmone -area dedicata alla sosta-**

3.1.1 Per effettuare l'attività di Noleggio con Conducente per il prelievo dei passeggeri presso l'aeroporto di Fiumicino, tutti gli autonoleggiatori dovranno transitare e sostare nel parcheggio polmone, nell'area agli stessi dedicata in attesa del prelievo dei passeggeri.

3.1.2 Tale obbligo sussiste dalle ore 07:00 alle ore 23:00 dal lunedì alla domenica.

#### **3. 2. Presidio e dotazione area sosta NCC**

3.2.1. La funzione di presidio dell'area riservata agli NCC presso il Parcheggio Polmone sarà assicurata dalla società ADR con orario dalle ore 7:00 alle ore 23:00 dal lunedì alla domenica, compresa la ricezione di fax relativi ai fogli di servizio a disposizione degli organi di vigilanza per eventuali controlli .



**3.3.12** E' fatto tassativo divieto agli operatori di cui sopra di acquisire clienti in loco per effettuare il trasporto dall'aeroporto Leonardo da Vinci, al di fuori di quanto stabilito dalla presente ordinanza.

### **3.4. Disciplina per l'entrata, la sosta e l'uscita dal Parcheggio Polmone per NCC in possesso di subconcessione aeroportuale.**

- 3.4.1** Le autovetture degli NCC che operano stabilmente in aeroporto con subconcessione di spazi aeroportuali dovranno affluire dal Polmone ai terminal, previa chiamata da parte degli operatori presenti ai rispettivi box di appartenenza, sino a saturazione dei posti auto loro assegnati in relazione all'atto di subconcessione.
- 3.4.2** Gli NCC che operano stabilmente in aeroporto con subconcessione sono esentati dal pagamento del ticket, in quanto soggetti a canone.
- 3.4.3** Il prelievo dei clienti è consentito soltanto dietro emissione di apposito Foglio di Servizio da esibirsi, su richiesta, alle Autorità ed agli Organi di vigilanza.
- 3.4.4** Ai conducenti e' fatto obbligo di sostare con la propria autovettura esclusivamente presso gli stalli loro assegnati in subconcessione in prossimità delle aerostazioni.
- 3.4.5** Agli stessi è fatto obbligo del rispetto delle precedenzae negli accosti
- 3.4.6** E' fatto obbligo agli operatori che svolgono attività di autonoleggio con conducente di indossare le proprie divise e di esporre in modo visibile tesserini e/o distintivi di riconoscimento che individuino la società/cooperativa di appartenenza.
- 3.4.7** La sosta abituale nelle aerostazioni e presso i box-office subconcessi da ADR è consentita soltanto al personale amministrativo in servizio delle organizzazioni subconcessionarie degli stessi.
- 3.4.8** E' altresì fatto obbligo agli operatori in attesa della chiamata proveniente dai propri box siti in aerostazione, per il prelievo dei clienti, di sostare esclusivamente nel parcheggio polmone agli stessi dedicato.
- 3.4.9** Il transito degli autonoleggiatori con conducente dal parcheggio polmone alle aerostazioni, dovrà avvenire in maniera disciplinata e nel rispetto dei limiti di velocità previsti.
- 3.4.10** E' fatto obbligo a chiunque di attenersi alle leggi ed alle regole concernenti l'uso dei beni e delle infrastrutture aeroportuali .

### **3.5. servizi alberghieri e turistici**

E' fatto espresso divieto alle subconcessionarie di box di servizi alberghieri e turistici di erogare attività di noleggio auto con o senza conducente, pena la revoca da parte della Direzione di Aeroporto dell'assenso per l'atto di subconcessione dei beni da parte della società di gestione.

#### **ART. 4**

4.1 E' fatto divieto a tutti gli autonoleggiatori con conducente di sostare lungo tutta la viabilità aeroportuale anche se non in turno di servizio e in qualsiasi altro parcheggio compresi quelli a pagamento.

#### **ART. 5**

La presente Ordinanza abroga gli articoli 3 e 6 dell'Ordinanza 9/2006; sono fatte salve tutte le altre disposizioni previste nella precedente ordinanza 9/2006 e successive modifiche.

#### **ART. 6**

6.1 La presente Ordinanza entra in vigore dalle ore 07.00 del 24 agosto 2009 per un periodo sperimentale di 3 (tre) mesi.

6.2 Qualora non sopravvengano esigenze di modifiche anche parziali la presente ordinanza avrà efficacia definitiva.

#### **ART. 7**

7.1 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

7.2 Gli agent accertatori ai sensi dell'art. 17 della legge 689/1981 e dell'art. 4 della legge regionale del Lazio 58/1993, provvederanno a trasmettere copia del verbale per la violazione della presente ordinanza o, a far rapporto all'Amministrazione Comunale che ha rilasciato la licenza o autorizzazione per i provvedimenti di competenza conseguenti all'infrazione commessa.

7.3 I contravventori saranno puniti a termine di legge.

**"Aeroporto Leonardo da Vinci"**

**IL DIRETTORE**  
**Vitaliano Turrà**